

Ok della Conferenza unificata al decreto legislativo che riscrive definizioni e condizioni

# Una sola regia per la disabilità

## Accertamento unico con la «valutazione di base» dell'Inps

DI DANIELE CIRIOLI

Sarà unico l'accertamento con relativa certificazione della condizione di disabilità dei cittadini. Spetterà all'Inps gestirlo, mediante il nuovo procedimento di «valutazione di base» che ingloba la verifica di ogni tipologia di handicap o di disabilità oggi esistente: invalidità, cecità, sordità, sordo-cecità, alunni con difficoltà d'inclusione scolastica, persone con difficoltà d'inserimento lavorativo. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo in attuazione alla delega della legge n. 227 del 22 dicembre 2021 su «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato». Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 3 novembre scorso, ha ieri ricevuto l'ok dalla conferenza unificata.

Le novità entreranno a regime dal 1° gennaio 2026, dopo una sperimentazione di 12 mesi (tutto l'anno 2025).

**Riforma a 360 gradi.** Il provvedimento s'inquadra nel programma di riforme del Pnrr (legge quadro su disabilità). Diverse le novità a partire dalla definizione della condizione di disabilità. Infatti, con l'entrata in vigore delle nuove norme non sarà più usata la parola «handicap», ma si dirà «condizione di disabilità»; invece di «persona handicappata» o «diversamente abile» o «portatore di handicap» o «persona affetta da disabilità» o «disabile» si dirà «persona con disabilità». Cambieranno pure le definizioni. La persona disabile «con connotazione di gravità» o «in situazione di gravità» assumerà la definizione di persona «con necessità di sostegno elevato o molto elevato» e il «disabile grave» diventerà «persona con necessità di sostegno intensivo».

**La condizione di disabilità.** Cambierà la stessa defini-

zione di condizione di disabilità: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione



in diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Per «compromissione» s'intenderà ciò che deriva da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale è possi-

bile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo.

**Il diritto alle prestazioni.** La persona con disabilità avrà diritto alle prestazioni in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo (oggi, come detto, la condizione di disabilità può essere o meno grave). A tal fine, il provvedimento stabilisce che:

- la necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio;

- il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (corrispondente all'attuale disabilità grave).

**All'Inps tutta la regia.** Dal 1° gennaio 2026 entrerà a regime un procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, affidato all'Inps, finalizzato a certificare la sussistenza della condizione di disabilità. Sarà unificato riguardo al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non auto-

sufficienza e ogni altra situazione di disabilità. Il procedimento sarà attivabile con un certificato medico introduttivo anche del medico di base o di altri medici professionisti.

**Le altre novità.** A gennaio 2025 è prevista l'adozione di due classificazioni internazionali dell'organizzazione mondiale della sanità: quella delle malattie (ICD) e quella del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

**Entrata in vigore.** Il decreto legislativo prevede l'entrata in vigore dal 30 giugno 2024 limitatamente alle norme che delegano all'adozione di decreti ministeriali di attuazione. La nuova disciplina, invece, sarà operativa prima in una fase sperimentale, per tutto l'anno 2025, con l'applicazione a campione delle nuove disposizioni, finalizzata anche all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento. Dal 1° gennaio 2026, poi, dovrebbe entrare a regime.

© Riproduzione riservata

### DECRETO

## Bonus psicologo, date in arrivo

Bonus psicologo, in arrivo le date dall'Inps. L'Istituto, infatti, comunicherà con un preavviso di almeno 30 giorni la data di presentazione della domanda, che verrà inoltrata direttamente alla piattaforma Inps. E quanto si apprende dal decreto del ministero della salute del 24 novembre, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024. Il provvedimento ricorda come siano cinque i milioni di euro stanziati per il 2023, mentre dal 2024 (a regime) lo stanziamento sarà di otto milioni. Il beneficio sarà riconosciuto una sola volta, a favore di soggetti con reddito Isee non superiore a 50 mila euro. Benefici diversi a seconda delle classi di reddito: per i soggetti con Isee inferiore ai 15 mila euro previsto un contributo di 50 euro per ogni seduta fino a un massimo di mille euro. Per i redditi tra 15 e 30 mila euro si arriverà fino a mille euro, mentre tra 30 e 50 mila il beneficio complessivo non potrà superare i 500 euro a beneficiario.

## Aumento dello 0,7% per la retribuzione di colf e badanti

Una busta paga solo un pochino più ricca. È questa la prospettiva 2024 per le famiglie che occupano personale domestico (colf, baby-sitter e badanti). Le retribuzioni minime sono state rivalutate tenendo conto dell'aumento del costo della vita (0,7%). Per una colf assunta ad ore ed inquadrata nel livello B (cameriere, giardiniere, custode di abitazione privata, ecc.) la retribuzione minima passa da 6,58 a 6,62 euro l'ora, con un incremento di 0,04 euro ogni ora lavorata. Mentre per la badante convivente per persona non autosufficiente, inquadrata nel livello Cs (assistente, non formato, che si occupa della preparazione del vitto e pulizia della casa dell'assistito), la retribuzione minima passa da 1.120,76 a 1.127,04 euro al mese, con un incremento mensile dello stipendio di 6,28 euro.

Cosa dice il contratto. Le regole sull'aumento delle retribuzioni minime contrattuali sono disciplinate dal Ccnl di categoria. L'art. 38, in particolare, rimette il compito alla Commissione nazionale (presso il Ministero del Lavoro), composta dalle parti datoriali e

La paga minima del 2024			
Categoria	Conviventi (mensile)	Non conviventi (orarie)	Assistenza notturna (mensile)
A	729,25	5,30	
AS	861,86	6,24	
B	928,15	6,62	
BS	994,44	7,03	1.143,60
C	1.060,76	7,42	
CS	1.127,04	7,83	1.296,09
D	1.521,99	9,03	
DS	1.587,28	9,41	1.601,09
Presenza notturna			765,71 *

\* Per la sola presenza notturna (fascia oraria dalle 21 alle 8 del giorno successivo).

L'indennità di vitto e alloggio dal 1° gennaio 2024 è di 6,52 euro giornalieri, così suddivisi: 2,28 per ciascun pasto e 1,96 euro per il pernottamento (valore mensile: 194,10 euro).

sindacali, che vi provvede in base all'indice Istat rilevato al 30 novembre. La stessa normativa stabilisce anche che, dopo la terza convocazione, se non c'è accordo o se c'è assenza delle parti, il Ministero procede all'adeguamento delle retribuzioni nella misura dell'80% dell'inflazione (registrata dall'Istat al 30 novembre) e dei valori convenzionali di vitto e alloggio al 100% dell'inflazione.

La busta paga. Gli importi minimi vengono stabiliti secondo le categorie previste dal contratto. Si parte quindi dai collaboratori do-

mestici alle prime armi (liv. A) per arrivare a chi, dopo un'adeguata formazione professionale, assiste persone non autosufficienti (liv. DS). C'è poi una distinzione tra conviventi (anche part-time), non conviventi e lavoratori che assicurano assistenza o presenza notturna. Al minimo retributivo fissato per legge per lo specifico livello di inquadramento del lavoratore, vanno aggiunti gli scatti di anzianità previsti per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro, la quota

vitto e alloggio se convivente e gli eventuali superminimi, ovvero aumenti per merito.

**Contributi Inps.** Permettersi una colf quest'anno costerà il 5,4% circa di più rispetto al 2023. L'incremento è dovuto alla lievitazione delle retribuzioni convenzionali su cui viene calcolata la contribuzione da versare all'Inps. Il primo appuntamento dell'anno è fissato per il 10 aprile, termine ultimo per il versamento relativo al primo trimestre gennaio-marzo.

Leonardo Comegna

© Riproduzione riservata